

Regolamento sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI)

del 28 aprile 1997 (Stato 1° luglio 2008)

Approvato dal Consiglio federale il 17 settembre 1997

L'Istituto federale della proprietà intellettuale,

visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995¹

sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica alle tasse che l'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) riscuote per la sua attività autonoma; sono salve le convenzioni internazionali applicabili.

Art. 2 Determinazione delle tasse

¹ Le tasse che devono essere pagate giusta la LIPI, come anche giusta la legge del 9 ottobre 1992² sulle topografie (LTo), la legge del 28 agosto 1992³ sulla protezione dei marchi (LPM), la legge del 5 ottobre 2001⁴ sul design (LDes)⁵, la legge del 25 giugno 1954⁶ sui brevetti (LBI) e sulla base delle rispettive ordinanze, sono stabilite nell'allegato.

² Per la trattazione di richieste speciali e la prestazione di servizi l'Istituto può riscuotere una tassa; sono determinanti il dispendio di tempo giusta il numero V dell'allegato e gli esborsi.⁷

³ Il Consiglio d'Istituto può adeguare le tariffe all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo all'inizio di ogni esercizio finanziario dell'Istituto, sempre che dal 1° luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento l'aumento sia pari o superiore al 5 per cento.⁸

RU **1997** 2173

¹ RS **172.010.31**

² RS **231.2**

³ RS **232.11**

⁴ RS **232.12**

⁵ Nuova epr. giusta il n. I dell'O dell'IPI del'11 mar. 2005, approvato dal CF il 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2323). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶ RS **232.14**

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del'11 mar. 2005, approvato dal CF il 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2323).

⁸ Introdotto dal n. I dell'O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvata dal CF il 14 mar. 2008 ed in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 1897).

Art. 3 Pagamento

¹ Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall'Istituto.

² Sono salve le disposizioni della legge del 9 ottobre 1992⁹ sulle topografie, della legge del 28 agosto 1992¹⁰ sulla protezione dei marchi, della legge del 5 ottobre 2001¹¹ sul design, della LBI¹² e delle rispettive ordinanze.

Art. 4 Modi di pagamento

Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri:

- a. mediante addebito su un conto corrente aperto presso l'Istituto;
- b. mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall'Istituto.

Art. 5 Dati inerenti al pagamento

¹ Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua nonché i dati che permettono di determinare facilmente l'oggetto del pagamento.

² Se i dati necessari mancano, l'Istituto invita la persona che ha effettuato il pagamento a comunicare per scritto l'oggetto del pagamento. Se essa non dà seguito a questo invito entro il termine stabilito dall'Istituto, il pagamento è considerato non avvenuto.¹³

Art. 6 Data e validità del pagamento

¹ È considerato giorno del pagamento quello in cui il conto dell'Istituto è stato accreditato.

² Il termine di pagamento è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla Posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'Istituto.¹⁴

³ Per gli ordini di pagamento con data di valuta oltre il termine di pagamento (art. 3) il capoverso 2 non si applica.

⁴ ...¹⁵

⁹ RS **231.2**

¹⁰ RS **232.11**

¹¹ RS **232.12**

¹² RS **232.14**

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvata dal CF il 18 ott. 2006 ed in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4487).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvata dal CF il 18 ott. 2006 ed in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4487).

¹⁵ Abrogato dal n. I dell'O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvata dal CF il 14 mar. 2008 ed con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 1897).

Art. 6a¹⁶ Pagamento mediante carta di credito

¹ In caso di pagamento mediante carta di credito è considerato giorno del pagamento quello in cui l'Istituto riceve l'autorizzazione di addebitare. Il pagamento è valido unicamente se la somma, dedotta la commissione riscossa dalla società emittente della carta di credito, è accreditata su un conto dell'Istituto.

² Se, in seguito a un reclamo del titolare della carta, l'Istituto è obbligato a rimborsare tutta o parte della tassa alla società emittente della carta di credito, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare il pagamento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l'Istituto può richiedere una tassa speciale per lavoro amministrativo; quest'ultima ammonta al 10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi.

Art. 7 Pagamento tempestivo

¹ Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. L'Istituto può rinunciare a pretendere il versamento della somma mancante se questa è di entità esigua.¹⁷

² La persona che deve effettuare il pagamento deve comprovare la tempestività del pagamento.

³ Se l'aver in conto non è sufficiente il giorno dell'addebitamento, il pagamento è comunque considerato effettuato se l'intero ammontare era coperto il giorno del pagamento e la somma mancante è stata pagata entro il termine stabilito dall'Istituto.

Art. 8¹⁸**Art. 8a**¹⁹ Riduzione delle tasse in caso di comunicazione per via elettronica

¹ Se la comunicazione ha luogo per via elettronica, l'Istituto può accordare una riduzione delle tasse.

² La riduzione non deve essere superiore al 40 per cento della tassa inizialmente dovuta e può ammontare al massimo a 200 franchi.²⁰

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O dell'IPI del 22 mag. 2001, approvata dal CF il 5 set. 2001 e in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 2385).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvata dal CF il 14 mar. 2008 ed in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 1897).

¹⁸ Abrogato dal n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvata dal CF il 18 ott. 2006 e con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4487).

¹⁹ Introdotto dal n. I del R dell'Istituto federale della proprietà intellettuale del 15 mag. 1999, approvato dal CF l'11 ago. 1999 e in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 2632).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvata dal CF il 18 ott. 2006 ed in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4487).

Art. 9 Disposizioni transitorie

¹ L'ammontare e le modalità di pagamento delle tasse dovute per un evento antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento si fondano sul diritto previgente.

² Se una tassa è pagata, a torto, secondo il diritto previgente, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento il termine di pagamento è ritenuto osservato se il saldo è versato entro il termine stabilito dall'Istituto.

³ ...²¹

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

²¹ Abrogato dal n. VI dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

*Allegato*²²
(art. 2 cpv. 1)

I. Tasse riscosse in materia di marchi

Articolo	Oggetto	Fr.	
Art. 28 cpv. 3	LPM ²³	Tassa di deposito	550.–
Art. 18 cpv. 1	OPM ²⁴		
Art. 18 cpv. 2	OPM	Tassa di classe	100.–
Art. 18a	OPM	Tassa per la procedura d'esame accelerata	400.–
Art. 31 cpv. 2	LPM	Tassa d'opposizione	800.–
Art. 10 cpv. 2	LPM	Tassa di proroga	550.–
Art. 26 cpv. 4	OPM		
Art. 26 cpv. 5	OPM	– supplemento	50.–
Art. 17a	OPM	Tassa di proseguimento della procedura	100.–
Art. 45 cpv. 2	LPM	Tassa nazionale per la richiesta di una registra-	
Art. 47 cpv. 4	OPM	zione internazionale	100.–
Art. 45 cpv. 2	LPM	Tassa individuale per la designazione della	
Art. 8 cpv. 7	PM ²⁵	Svizzera	
		– per tre classi	350.–
		– per ogni classe supplementare	50.–
		per il rinnovo	350.–

²² Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvata dal CF il 14 mar. 2008 (RU **2008** 1897). Aggiornato dai n. I delle O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvate dal CF il 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2431 2623).
RS **232.11**

²⁴ O del 23 dic. 1992 sulla protezione dei marchi (RS **232.111**).

²⁵ Prot. del 27 giu. 1989 relativo all'Acc. di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS **0.232.112.4**).

II. Emolumenti riscossi in materia di design

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 17 cpv. 1	ODes ²⁶ Emolumento di registrazione	
Art. 19 cpv. 2	LDes ²⁷ – Emolumento di base per il primo periodo di protezione (1°–5° anno)	
Art. 17 cpv. 2 lett. a	ODes – per un design depositato separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo	200.–
	– per ogni design supplementare di un deposito cumulativo	100.–
	ma al massimo	700.–
Art. 17 cpv. 2 lett. b	ODes – Emolumento di pubblicazione per ogni ulteriore raffigurazione, dalla seconda	20.–
Art. 21 cpv. 3	ODes Emolumento per il rinnovo della protezione	
	– per il secondo periodo (6°–10° anno), il terzo periodo (11°–15° anno), il quarto periodo (16°–20° anno) e il quinto periodo (21°–25° anno)	
	per ogni periodo di protezione:	
	– per un design depositato separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo	200.–
	– per ogni design supplementare di un deposito cumulativo	100.–
	ma al massimo	700.–
Art. 21 cpv. 3	ODes – Emolumento supplementare in caso di pagamento dopo la scadenza del periodo di protezione	50.–
Art. 31 cpv. 2	LDes Emolumento per il proseguimento della procedura	100.–

²⁶ O dell'8 mar. 2002 sul design (RS 232.121).

²⁷ RS 232.12

III. Tasse riscosse in materia di brevetti d'invenzione

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 138 cpv. 1 lett. c	Tassa di deposito	200.–
LBI ²⁸		
Art. 17a cpv. 1 lett. a		
OBI ²⁹		
Art. 49 cpv. 1		
OBI		
Art. 118 cpv. 1 lett. a		
OBI		
Art. 124 cpv. 1 lett. c		
OBI		
Art. 17a cpv. 1 lett. b	Tassa di rivendicazione per ogni rivendicazione a contare dall'undicesima	50.–
OBI		
Art. 53a cpv. 2		
OBI		
Art. 61a cpv. 2		
OBI		
Art. 53 cpv. 1	Tassa di ricerca	500.–
OBI		
Art. 57 cpv. 2		
OBI		
Art. 59 cpv. 2		
OBI		
Art. 17a cpv. 1 lett. c	Tassa d'esame	500.–
OBI		
Art. 61a		
OBI		
Art. 63 cpv. 2	Tassa per la procedura d'esame accelerata	200.–
OBI		
Art. 73 cpv. 2	Tassa d'opposizione	800.–
OBI		
Art. 17a cpv. 1 lett. e	Tassa annuale	
OBI	– Per il 9° anno a contare dal deposito	
Art. 18	– fino al 20° anno a contare dal deposito,	
OBI	annualmente	310.–
Art. 18a cpv. 3		
OBI	– per il 7° e 8° anno a contare dal	
Art. 118 cpv. 2	deposito, annualmente	200.–
OBI		
Art. 118a	– per il 5° e 6° anno a contare dal	
OBI	deposito, annualmente	100.–
	sopratassa	50.–
Art. 18 cpv. 3		
OBI		
Art. 46a cpv. 2	Tassa di proseguimento della procedura	100.–
LBI		
Art. 15 cpv. 2	Tassa di reintegrazione	500.–
OBI		
Art. 96 cpv. 3	Tassa per il trattamento di una	
OBI	dichiarazione di rinuncia parziale	500.–
Art. 133 cpv. 2	Tassa di trasmissione	100.–
LBI		
Art. 121 cpv. 1		
OBI		

28 RS 232.14

29 RS 232.141

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 140h cpv. 1 LBI	Tassa di deposito per certificati di protezione complementari	2500.–
Art. 140h LBI Art. 127/ OBI	Tasse annuali per certificati di protezione complementari per il 1° anno fino al 5° anno, annualmente	310.–
Art. 127/ cpv. 3 LBI	– soprattassa	50.–

IV. Tasse per le topografie

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 14 cpv. 2 LTo ³⁰	Tassa per il deposito della domanda d'iscrizione	450.–

V. Tassa diverse di cancelleria

Oggetto	Fr.
Autenticazione da parte della Cancelleria federale	spese
Copie, nonché trattazione di richieste speciali e prestazione di servizi giusta l'articolo 2 capoverso 2, secondo il tempo impiegato	
– inoltre per ogni periodo di cinque minuti già iniziato	15.–
Soprattassa per richieste urgenti	fino al 50 % della tassa dovuta

Va. Tasse riscosse in materia di diritto d'autore

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 13 cpv. 1 LIPI	Tasse per decisioni prese in relazione alla sorveglianza sulle società di gestione	
	– per ogni periodo di 5 minuti già iniziato	15.–
	Ricorso a esperti esterni	spese

³⁰ RS 231.2